



**TRIBUNALE DI BERGAMO**

*Sez. monocratica del lavoro*

**VERBALE EX ART. 429 C.P.C.**

Il Giudice, **dott.ssa Monica Bertoncini**,  
all'esito del procedimento di trattazione  
scritta, nella causa iscritta al N. 113/23  
R.G. (cui sono riunite le cause  
iscritte al N. 246/23 r.g., 262/23 r.g.,  
278/23 r.g., 338/23 r.g., 357/23 r.g.,  
398/23r.g.) e promossa da

.....

(Avv.ti M. Riommi, D. Verduchi, A.  
Pesenti)

CONTRO

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

(Dott.sse G. Tabone e M. Albanese)

**Repubblica Italiana**

Il Giudice del lavoro del Tribunale di  
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art.  
127 ter c.p.c., le note di  
trattazione scritta, le  
conclusioni delle parti,



nonché i motivi a sostegno, pronuncia  
la seguente

**SENTENZA**

*nel nome del popolo italiano*

PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del  
ricorso;

PARTE RESISTENTE: per il rigetto  
del ricorso;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con separati ricorsi regolarmente  
notificati ...convenivano in giudizio,  
dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione  
di giudice del lavoro, il Ministero  
dell'Istruzione e del Merito per sentir  
accertare il proprio diritto ad usufruire  
del beneficio economico di € 500,00 annui  
tramite la carta elettronica del docente  
per i seguenti anni scolastici: dal  
2016/17 al 2021/22 quanto ad ...; dal  
2017/18 al 2021/22 quanto a ...; dal  
2017/18 al 2021/22 quanto a ...; dal  
2017/18 al 2021/22 quanto a ...; dal  
2018/19 al 2021/22 quanto a



....; dal 2017/18 al 2020/21 quanto a ....  
dal 2018/19 al 2021/22 quanto a ....., oltre  
interessi erivalutazione.

I ricorrenti, nel dare atto di aver  
lavorato per il Ministero dell'Istruzione  
con contratti a tempo determinato negli  
a.s. sopra indicati, riferivano di  
non aver fruito della cd. carta  
elettronica del docente prevista dall'art.  
1, comma 121, l. 107/2015 per l'acquisto  
di bene e servizi formativi, finalizzati  
allo sviluppo delle competenze  
professionali.

I ricorrenti lamentavano quindi la  
violazione del principio di non  
discriminazione, richiamando la pronuncia  
della Corte di Giustizia emessa nella  
causa C 450/21, secondo cui doveva  
ritenersi incompatibile con l'ordinamento  
eurounitario la norma che precludeva ai  
docenti precari il diritto di  
avvalersi dei 500,00 euro annui di cui alla  
carta elettronica del docente.  
Rassegnavano le sopra precisate  
conclusioni.

Si costituiva regolarmente in giudizio il  
Ministero dell'Istruzione e del Merito,  
resistendo alla domanda di cui chiedeva  
il rigetto.



Il Ministero negava il carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la "carta elettronica del docente" non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientrante tra quelle "condizioni di impiego" per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.

Il Ministero riteneva inoltre sussistente la ragione oggettiva di cui alla clausola n. 4, poiché solo per il personale docente di ruolo è prevista, in via aggiuntiva, la formazione «obbligatoria, permanente e strutturale» e non solo triennale.

Il Ministero, nell'eccepire la prescrizione quinquennale, concludeva per il rigetto del ricorso.

La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna, previa riunione dei procedimenti iscritti ai N. 246/23 r.g., 262/23 r.g., 278/23 r.g., 338/23 r.g., 357/23 r.g., 398/23 r.g. a quello iscritto al N. 113/23 r.g., all'esito del procedimento di trattazione scritta.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**



La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati.

La carta elettronica del docente, negata dal Ministero ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 107/15 secondo cui "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo



professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".

In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 l. 107/15, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 che, nell'individuare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2), chiarendo all'art. 3 che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o



altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta elettronica si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 1842/2022, in cui, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza euro unitaria, è stato ritenuto che la scelta ministeriale di un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico" (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).

Si tratta di un sistema che "collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la



lesione del principio di buon andamento della P.A.” (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).

Ciò determina un contrasto “con l’esigenzadel sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti” (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).

Tale obiettivo viene frustrato da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità





dell'insegnamento fornito agli studenti”  
(v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).  
Sulla scorta di tali considerazioni  
il Consiglio di Stato ha concluso  
sostenendo che “il diritto- dovere di  
formazione professionale e aggiornamento  
grava su tutto il personale docente e non  
solo su un'aliquota di esso...Del  
resto, l'insostenibilità dell'assunto  
per cui la Carta del docente sarebbe uno  
strumento per compensare la pretesa  
maggiore gravosità dell'obbligo formativo a  
carico dei soli docenti di ruolo, si evince  
anche dal fatto che la Carta stessa è  
erogata ai docenti part-time (il  
cui impegno didattico ben può, in ipotesi,  
essere più limitato di quello dei docenti  
a tempo determinato) e persino ai docenti  
di ruolo in prova, i quali potrebbero non  
superare il periodo di prova e, così,  
non conseguire la stabilità del rapporto.  
L'irragionevolezza della soluzione  
seguita dalla P.A. emerge ancora più  
chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del  
28 novembre 2016 (che, come già  
ricordato, ha sostituito quello del 23  
settembre 2015), il quale, all'art. 3,  
individua tra i beneficiari della Carta  
anche “i docenti in posizione di comando,  
distacco, fuori ruolo o altrimenti  
utilizzati”, per cui



“vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell’attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l’attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).

Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto superabile il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1, commi 121 ss. l. 107/15, evidenziando che, nella mancanza di una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).

In particolare, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento “pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e



opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo" (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22).

Sulla materia si è pronunciata anche la Corte di Giustizia, ritenendo che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali", mediante la c.d. carta elettronica del docente (così, C.G.E., causa C 450/21).



Ciò in quanto, la misura in questione parerientrare tra le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, perché viene "versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero" (così, C.G.E., causa C 450/21). Infine, la Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che "la nozione di "ragioni oggettive" richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine". E si tratta di elementi che "possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche





inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro", dovendosi invece escludere che rilevi la "mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto" perché ciò pregiudicherebbe "gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (così, C.G.E., causa C 450/21).

Di conseguenza, in applicazione di tali principi, la Carta Elettronica del docente va ricondotta alle "condizioni di impiego", di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempodeterminato, dovendosi ricordare come la formazione e l'aggiornamento professionale siano aspetti essenziale ed imprescindibile della funzione docente, tanto che sia resa da personale di ruolo quanto da personale assunto attraverso contratti a tempo determinato.

In definitiva, l'art. 1 l. 107/2015 (ed i D.P.C.M. applicativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato) va disapplicato nella



concessione del beneficio, avevano  
ricevuto per la totalit  
incarichi quasi à  
parte in cui non riconosce  
lausufruibilità della "Carta Elettronica  
deldocente" anche dal personale  
docente assunto con contratto a tempo  
determinato. Peraltro, nella  
situazione in esame, secondo quanto  
risulta dallo stato  
matricolare in atti, tutti i  
ricorrenti, negli anni per i quali  
chiedono la

dell'anno scolastico.

Una volta accertato il diritto, si tratta  
quindi di vagliare l'eccezione di  
prescrizione sollevata dal Ministero.

Va innanzi tutto ricordato che trova  
applicazione la prescrizione quinquennale  
ex art. 2948 n.4, trattandosi di importi  
che, benché non aventi natura retributiva,  
devono essere corrisposti annualmente per  
ogni anno scolastico.

Infatti, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015,  
rubricato "Importo della carta" dispone  
quanto segue: "1. Ciascuna Carta ha un  
valore nominale non superiore ad euro 500  
annui utilizzabili nell'arco dell'anno  
scolastico di riferimento, ovvero dal 1°  
settembre al 31 agosto, fermo



restando quando previsto dai commi 2 e 3. RG n. 113/2023

2. L'importo di cui al comma 1 é reso  
disponibile, per ciascun anno scolastico,





a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione".

della Carta per l'anno scolastico  
o  
successivo (ed in ogni caso, ogni anno  
scolastico Carta viene ricaricata  
a  
dell'importo € 500,00).  
di

Dalla lettura della norma risulta evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni annoscolastico, ossia al 1° settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo e la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico



di riferimento rimane nella disponibilità



Ciò significa che l'importo in questione viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".

16.6.2022 quant a Bartolotta Stefania;  
2 o

5.7.2022 quanto a Amato Paolo Mario;

In atti la prescrizione risulta validamente interrotta antecedentemente al deposito del ricorso e, in particolare, il primo atto interruttivo è stato ricevuto dal Ministero nelle seguenti date:  
15.4.2022 quanto ad Amato Adriano;

5.5.2022 quanto a ...; 6.5.2022 quanto a ...; 21.4.2022 quanto a .....; 7.4.2022 quanto a ..... (v. diffide in atti e relative cartoline A/R). L'art. 2935 c.c. stabilisce che "la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere

Firmato Da: BERTONCINI MONICA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29615516119484a1  
Firmato Da: INZUCCHI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79446369d4270df0c40d2af60a0b92ec





suo esercizio incontri o meno anche un termine di decadenza.

Dalla lettura dell'articolo 5 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 non può esservi dubbio che il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121 in relazione al bonus previsto per l'a.s. 2017/2018 fosse il 30 novembre 2017 - ivi previsto come primo giorno in cui i docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma - e che il termine ultimo per usufruire dell'importo (che, in base all'art. 6, sembra essere la conclusione dell'a.s. successivo) non è altro che un termine di decadenza suscettibile di determinare l'estinzione per mancato esercizio del diritto già sorto ed esercitabile sin dal 30 di ciascun anno scolastico.

In definitiva, il dies a quo del termine di prescrizione del diritto va identificato nel 30 novembre di ciascun anno scolastico, data da cui i docenti avrebbero potuto far valere la disparità di trattamento rispetto ai colleghi diruolo.



Di conseguenza, considerate le singole lettere interruttive della prescrizione, i crediti relativi agli anni scolastici sino all'a.s. 2016/17 risultano effettivamente prescritti e ciò riguarda soltanto la posizione di... .. (v. in tal senso Tribunale Torino sez. V, 25/01/2023, n.145).

In definitiva, il Ministero dell'Istruzione va condannato, non al pagamento diretto della somma di € 500,00 annui, bensì ad erogare ai ricorrenti la prestazione oggetto di causa per gli a.s. di riferimento (ad eccezione di quello oggetto di prescrizione), previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della minor somma rivendicata dai ricorrenti per ciascun anno scolastico (in quanto da loro stessi calcolata sul servizio effettivamente prestato).

€ 2.305,3 9	quant ad ...;	€
1.386,7 9	quant a ....;	€
1.469,3 2	quant a .....;	€

In definitiva, il Ministero dell'Istruzione e del Merito va condannato ad erogare ai ricorrenti la prestazione oggetto di causa (come da domanda), previa emissione (ora per allora) della



somme:

866,53 quanto a .....; € 1.434,20



quanto a ....; € 1.620,49 quanto a .....; € 1.841,04 quanto a .....

Va pure precisato che l'importo in questione non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.

In ordine alle spese processuali, può disporsi la compensazione del 50% delle stesse, liquidate per l'intero come indispositivo tenuto conto della serialità della questione, vista l'esistenza di orientamenti non univoci, tali da rendere necessario l'intervento della CGUE, e la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 113/23 r.g. (cui sono riunite le cause iscritte al n. 246/23 r.g., 262/23 r.g., 278/23 r.g., 338/23r.g., 357/23 r.g., 398/23 r.g.):

1) dichiara il diritto di ....., .....,

Firmato Da: BERTONCINI MONICA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 29615516119484a1  
Firmato Da: INZUCCHI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 79446369d4270df0c40d2af60a0b92ec





..... al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici oggetto di ricorso e non colpiti da prescrizione (come in motivazione) e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione dei medesimi .....a la carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge nei limiti dei seguenti importi (come da domanda):

€ 2.305,39 quanto ad ....; € 1.386,79 quanto a ....; € 1.469,32 quanto a ....; € 866,53 quanto a ....; € 1.434,20 quanto a ....;

€ 1.620,49 quanto a ....; € 1.841,04 quanto a ....;

- 2) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, alla refusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in



€ 2.500,00 per compensi professionali,  
oltre iva, cpa e rimborso spese  
generali come per legge, con distrazione  
in favore dei difensori antistatari,  
dichiarando compensato l'ulteriore 50%.

Bergamo 12 aprile 2023  
Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Monica Bertoncini

